TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE FALLIMENTARE

Procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento n. RG. 6854/2020

Il giudice designato

Dott.ssa Maria Luisa De Rosa

ha emesso il seguente

DECRETO DI APERTURA DEL PROCEDIMENTO DI ACCORDO E DI FISSAZIONE DI UDIENZA

vista la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi della legge numero 3 del 2012 presentata da

rilevato che sussistono le condizioni previste dagli articoli 7, 8 e 9 della legge 27 gennaio 2012 numero 3;

rilevato in particolare che il ricorrente

- non è assoggettabile al fallimento, in quanto persona fisica che svolge un'attività imprenditoriale in assenza dei requisiti ex art 1 Lf;
- non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla Legge 3/2012 mediante proposta di accordo;
- non ha subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della Legge 3/2012;
- ha fornito idonea documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;

considerato altresì che la proposta avanzata prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti nei modi che seguono:

- il coniug si è posto a disposizione per l'accollo del mutuo residuo sull'immobile di residenza per un importo di € 114.513,76 con rinuncia alla surroga; il padre, , si offre di versare € 100.000,00 da destinare al pagamento della prededuzione e di una parte dei privilegi nonché € 34.000,00 da destinare al pagamento dei privilegiati postergati e dei chirografari; (cf. pg 17 della relazione O.C.C.)
-

rilevato che

- sono state adempiute le formalità previste dalla legge all'articolo nove della legge n. 3/2012;
- sono stati depositati insieme alla proposta, l'elenco dei creditori con l'indicazione delle somme dovute;
- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e l'attestazione di fattibilità del piano nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia,

FISSA

l'udienza dinanzi a sé, il giorno; 11/11/2020 h 13,15

DISPONE

Ex art. 10 co. 1 la comunicazione ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o, per posta elettronica certificata, della proposta di accordo loro indirizzata, dei suoi allegati e del presente decreto,

STABILISCE

Quale idonea forma di pubblicità la pubblicazione nel sito del Tribunale di Roma della proposta di accordo e del presente decreto

ORDINA

la trascrizione del decreto, a cura dell'organismo di composizione della crisi, sul bene immobile che sarà oggetto di cessione per saldare i creditori;

DISPONE

che sino a quando il provvedimento di omologazione diventerà definitivo non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi, nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo e causa anteriore;

INFORMA

che a decorrere dalla data del presente decreto e sino alla data di omologazione dell'accordo, gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto.

Roma 27/7/2020

Il Giudice designato

Dr.ssa Maria Luisa De Rosa

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria
Roma, il 28 LUG. 2020
il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa PATRIZIA FORTI